

Messaggio 1332

Concernente la modificazione degli art. 9, 11 e 18 della legge organica giudiziaria civile e penale (LOG) del 24 novembre 1910

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Dai dati statistici pubblicati nei rendiconti degli scorsi anni si constata che il lavoro nelle Preture è in costante aumento, in particolare ovviamente nelle Preture delle città. Questa evoluzione si ripercuote oltre che sui magistrati anche sul personale, chiamato ad assumersi compiti non solo più numerosi, bensì anche di maggiore responsabilità.

Ciò ha indotto i segretari aggiunti di otto delle dieci Preture cui tale funzionario è stato attribuito in applicazione dell' art. 9 cpv. 2 della LOG, a presentare al Consiglio di Stato nel maggio del 1964, un' istanza per ottenere la qualifica di segretari sostituti o di segretari con conseguente assegnazione alla classe 7.a dell' organico cantonale.

Il secondo cpv. dell' art. 9 della LOG stabilisce: Il Consiglio di Stato pub, quando se ne verifichi la necessità, concedere la nomina di un segretario aggiunto. In luogo del segretario aggiunto potrà nominare un dattilografo od un amanuense .

Mentre l' art. 18 della LOG stabilisce chiaramente le incombenze del segretario assessore, quelle del segretario aggiunto sono solo parzialmente definite all' art. 11. Il segretario aggiunto è chiamato ad assistere il segretario assessore quando questo sostituisce il pretore (cpv. 1) e può inoltre essere assunto dal pretore in sostituzione del segretario assessore nei casi di impedimento o di assenza di quest' ultimo (cpv. 2).

L' art. 5 del regolamento delle preture dell' 11 dicembre 1924 sembra invece andare oltre a queste disposizioni della LOG stabilendo una vera e propria supplenza del segretario assessore da parte del segretario aggiunto.

Gli inconvenienti di questa mancanza di chiarezza nella attribuzione delle competenze dei segretari aggiunti si sono andati accentuando in questi ultimi anni con il notevole aumento del lavoro delle Preture cui si è accennato all' inizio. Lo specchietto statistico che riproduciamo qui di seguito concernente le procedure contenziose e non contenziose principali davanti alle Preture nell' ultimo quinquennio dà un' idea più concreta di questo sviluppo:

| Anno | Procedure non contenziose | Cause civili | Domande di rigetto d'opposizione |
|------|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1960 | 2016 | 3479 | 1422 |
| 1961 | 1974 | 3497 | 1366 |
| 1962 | 2243 | 3596 | 1461 |
| 1963 | 2203 | 4157 | 1620 |
| 1964 | 2417 | 4716 | 1921 |

In conseguenza di questo aumento del lavoro la collaborazione del segretario assessore non è più sufficiente a permettere al pretore il sollecito disbrigo delle pratiche e il giudice deve spesso far capo al segretario aggiunto per mansioni che implicano talvolta una notevole responsabilità e che oltrepassano i limiti attribuitigli dalla legge. Inoltre il segretario aggiunto si trova sovente nella necessità di supplire il segretario assessore, ad esempio nei periodi di vacanza e di

servizio militare di quest' ultimo. Questa situazione di fatto mal si concilia sia con le disposizioni della LOG, sia con la differenza di classe d' organico tra le due funzioni E' noto infatti che mentre i segretari assessori sono nella quarta (quelli delle valli nella quinta) classe, i segretari aggiunti sono in decima classe.

Sembra di conseguenza opportuno prevedere, per quelle Preture dove, a causa del costante aumento delle pratiche o di altre circostanze particolari, ve ne sia il bisogno, la possibilità di concedere la nomina di un segretario, in luogo del segretario aggiunto sinora previsto. Appare inoltre necessario stabilire non solo nel regolamento delle Preture come sinora per i segretari aggiunti, bensì correttamente nella LOG la competenza del segretario di supplire il segretario assessore, ovviamente solo nelle sue specifiche mansioni e non anche in quelle di supplente del Pretore.

Per riordinare correttamente questa materia e per meglio adeguare il personale delle Preture alle mutate circostanze il Consiglio di Stato vi propone di modificare alcuni articoli della LOG introducendo inoltre la possibilità di nominare in quelle Preture dove circostanze particolari lo giustificano un segretario in luogo del segretario aggiunto sinora previsto.

Si intende così rivalutare equamente la posizione di questo funzionario delle Preture sempre più sovente chiamato a mansioni di responsabilità assai più estese di quelle che gli competerebbero in base alla LOG.

Approfittiamo di questa occasione per proporvi infine l' abrogazione di un pleonasma ancora presente in questa legge. L' art. 9 prevede la possibilità di nominare in luogo del segretario aggiunto un dattilografo o un amanuense. Poiché tali dipendenti non hanno né possono avere alcuna mansione di responsabilità, questa disposizione è stata tralasciata, in quanto estranea alla LOG e in considerazione del fatto che la questione è già stata chiaramente regolata nella legge sugli stipendi.

Vi invitiamo quindi a dare la vostra approvazione all' annesso progetto di modificazione della LOG.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Lafranchi
Il Cancelliere, Beati

Disegno di
LEGGE

che modifica gli art. 9, 11 e 18 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (del).

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 26 novembre 1965 n. 1332 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 9, cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è abrogato

e sostituito dal seguente:

Il Consiglio di Stato può, quando se ne verifichi la necessità, provvedere alla nomina di un segretario o di un segretario aggiunto.

Art. 2

L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

In caso di impedimento legale o di assenza, il pretore è sostituito dal segretario assessore, assistito dal segretario o dal segretario aggiunto o da un notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo U disposto dell' art. 70.

In caso di impedimento o di assenza del segretario assessore, il pretore assume in suo luogo il segretario o il segretario aggiunto o un notaio od altra persona di notoria idoneità.

Art. 3

All'art. 18 è aggiunto un secondo capoverso del seguente tenore:

In caso di impedimento o di assenza il segretario assessore è sostituito dal segretario o dal segretario aggiunto.

Art. 4

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.